



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice Daniela Bracci

All'udienza dell'11.4.2016 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. **38537/2014 R.G.** promossa da:

██████████, parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Primavera e Cesare La Gioia

Contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Montanaro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1 comma 47 l. n. 92/2012 depositato il 21.11.2014, ██████████
██████████ adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo 1) di accertare e dichiarare che tra la ricorrente e il Comune di Roma fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.9.2012 al 31.3.2014 per effetto della conversione dei due contratti di somministrazione a tempo determinato e relative proroghe, con inquadramento della medesima al 3° livello ccnl Impianti Sportivi e palestre; 2) di accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità della risoluzione/licenziamento intervenuta il 31.3.2014 e condannare il Comune di Roma al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma IV Stat. Lav. Calcolata dal licenziamento fino a dicembre 2014, data di presunta reintegra o alla diversa somma ritenuta di giustizia, nonché



all'indennità sostitutiva ex art. 18 comma 3 Stat. Lav., il tutto per un totale di € 32.946,74, oltre gli accessori di legge; 3) di accertare l'intervenuto demansionamento e il conseguente diritto alle differenze retributive con condanna del Comune di Roma al pagamento di € 1.667,64, oltre gli accessori di legge.

Deduceva di essere stata inizialmente assunta dalla [REDACTED] presso il [REDACTED] sito in via [REDACTED] con contratti di co.co.co per il periodo 10.11.2010/31.7.2012; che scaduto il contratto dell'appalto concesso dal Comune di Roma alla predetta soc. coop., in attesa del perfezionamento delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto, il Comune di Roma aveva chiesto alla soc. [REDACTED] – agenzia per il lavoro, di formalizzare i contratti dei dipendenti già impiegati presso detto centro; di aver sottoscritto l'1.9.2012 un contratto di somministrazione a tempo determinato con la soc. [REDACTED] per prestare attività lavorativa presso il predetto centro sportivo del Comune di Roma con inquadramento al 3° livello ccnl Impianti Sportivi per 40 ore settimanali; che alla scadenza del contratto di somministrazione in data 15.12.2012 lo stesso era stato prorogato sei volte sino al 7.9.2013; che in data 8.9.2013 aveva sottoscritto un nuovo contratto di somministrazione con [REDACTED] per proseguire alle dipendenze del Comune di Roma la precedente prestazione lavorativa con inquadramento al livello 6 ccnl Impianti Sportivi e orario part-time di 32,5 ore settimanali; che tale contratto, con scadenza fissata al 31.10.2013, era stato prorogato tre volte sino al 31.3.2014, senza successive proroghe o rinnovi contrattuali; di essere stata assunta per svolgere mansioni di assistenza alla clientela; di aver svolto di fatto le superiori mansioni di segretaria di direzione e gestione del personale fino a luglio 2013; di essere stata demansionata da luglio 2013 al ruolo di assistenza alla clientela; di essere stata assente dal lavoro da dicembre 2013 a febbraio 2014 per gravidanza a rischio; che l'1.4.2014 [REDACTED] le aveva comunicato il mancato rinnovo del rapporto di lavoro con il Comune di Roma, concluso il 31.3.2014; che il licenziamento era nullo perché verbale e posto in essere in periodo di gravidanza; che il contratto di somministrazione era illegittimo per violazione degli artt. 20 e 21 d.lgs n. 276/03; che ai sensi dell'art. 27 comma 1 d.lgs n.



276/03 si era instaurato un rapporto di lavoro con l'utilizzatore Comune di Roma. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Fissata l'udienza si costituiva Roma Capitale che chiedeva il rigetto della domanda.

Con ordinanza del veniva disposta la conversione del rito da speciale (ex art. 1 commi 47 e ss. l. n. 92/2012) al rito lavoro ordinario (ex art. 414 c.p.c.).

Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza dell'11.4.2016, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione

Sul licenziamento

La ricorrente ha lavorato presso l'impianto sportivo di Roma Capitale in virtù di due contratti di somministrazione stipulati con la soc. ██████████ – Agenzia del lavoro, entrambi prorogati più volte; per effetto dell'ultima proroga comunicata alla ricorrente, il secondo contratto è cessato per scadenza del termine alla data del 31.3.2014. A tale data la ricorrente ha cessato di lavorare per mancata proroga o rinnovo contrattuale.

Nessun licenziamento risulta quindi essere stato intimato alla sig.ra ██████████, essendo il rapporto cessato per essere spirato il termine contrattualmente stabilito dalle parti.

Pertanto la domanda di reintegra ex art. 18 Stat. Lav. non può che essere respinta non essendo intervenuto alcun licenziamento.

In assenza di un licenziamento deve essere rigettata anche l'istanza di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso; tale emolumento presuppone invero un licenziamento o una dimissione per giusta causa, fattispecie che non si sono verificate nel caso in esame.

Sulla conversione del contratto di somministrazione

Ai sensi dell'art. 36 comma 5 d.lgs n. 151/2011 è vietata nel pubblico impiego la conversione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.



La norma dispone: *“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”*.

Si tratta, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia Europea, di una norma compatibile con la direttiva 1999/70/CE (che trova applicazione non solo ai rapporti di lavoro nel settore privato, ma anche a quelli alle dipendenze di una p.a.) purchè l’ordinamento preveda adeguate misure risarcitorie volte a sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. sentenze 29 aprile 2009 Angelidaki, 7 settembre 2006 Marrosu e Sordino, 7 settembre 2006 Vassallo, 23 aprile 2009 Kiriaki).

Tale orientamento è stato confermato anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che l’art. 36 D.Lgs. n. 165/01 introduce un proprio e specifico regime sanzionatorio con una accentuata responsabilizzazione del dirigente pubblico e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e, pertanto tale norma è speciale ed alternativa rispetto alla disciplina di cui all’art. 5 d.lgs. n. 368/01, ma pur sempre adeguata alla direttiva 1999/70/CE, in quanto idonea a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cass nn. 4417/2012, 392/2012, 14350/2010, 11161/2008).

La domanda volta alla trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pertanto, deve essere rigettata.

Sul risarcimento del danno per somministrazione irregolare

Se si deve escludere il diritto della lavoratrice alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, deve però esaminarsi se sussista il diritto al risarcimento del danno previsto dall’art. 36 citato per illegittimità della somministrazione.



Ad avviso del Decidente nella domanda di corresponsione dell'indennità risarcitoria ex art. 18 commi III e IV Stat. lav., formulata nel ricorso, è desumibile una domanda di ristoro per i danni subiti con la somministrazione irregolare

Ciò premesso e considerato che per nessuno dei due contratti di somministrazione e relative proroghe oggetto di causa Roma Capitale ha sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, deve osservarsi che la ricorrente lamenta la somministrazione irregolare ex art. 27 d.lgs n. 276/03 per carenza della causa giustificatrice ex art. 20 comma 4, nonché per durata dei due contratti oltre i termini pattuiti, in violazione quindi dell'art. 21 lett. e) d.lgs n. 276/03.

Costituendosi in giudizio Roma Capitale nulla ha allegato in ordine ai contratti commerciali sottoscritti con [REDACTED] per giustificare le proroghe del termine inizialmente stabilito nel contratto di somministrazione della ricorrente.

L'art. 21 d.lgs 276/03 prevede che il contratto di somministrazione debba essere stipulato per iscritto, con indicazione della data di inizio e della durata prevista del contratto di somministrazione ed al comma 3 aggiunge che dette informazioni, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. L'art. 22 prevede poi al comma 2 che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Da tali previsioni si ricava che anche la proroga deve essere frutto di accordo scritto tra somministratore e utilizzatore e deve altresì essere comunicata ed accettata dal lavoratore.

Nel caso in esame seppure le diverse proroghe del contratto di somministrazione sono state comunicate ed accettate dalla ricorrente, Roma Capitale non ha allegato l'accordo o gli accordi commerciali, intervenuti tra somministratore e utilizzatore e relativi alle proroghe.



In assenza della forma scritta imposta ab substantiam dal legislatore, tutte le proroghe del contratto di somministrazione sono irrimediabilmente nulle.

Conseguentemente tutte le proroghe dei contratti di somministrazione vanno dichiarate nulle e Roma Capitale va condannata a risarcire alla ricorrente il danno che, visto l'art. 32 comma 4 legge n. 183/2010, deve essere quantificato in quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 5.185,20 (1.196,55 x 13 :12 x 4), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della cessazione del rapporto al saldo.

Sul demansionamento e differenze retributive

Lamenta la ricorrente di aver subito un demansionamento per avere avuto nel primo contratto di somministrazione (durato dall'1.9.2012 al 7.9.2013) l'inquadramento come impiegata di 3° livello ccnl Impianti sportivi per 40 ore settimanali con retribuzione mensile di € 1.390,28, mentre nel secondo contratto (durato dall'8.9.2013 al 31.3.2014) l'inquadramento attribuito era stato al 5° livello con orario part time di 32 ore settimanali e retribuzione mensile di € 1.196,55.

Inoltre, sempre secondo la ricorrente, la stessa dal mese di aprile 2013 al mese di luglio 2013 avrebbe svolto mansioni più elevate, assumendo incarichi e responsabilità più pesanti rispetto a quelle di semplice assistente alla clientela per le quali era stata assunta, ricevendo così una retribuzione insufficiente ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c..

Deve rilevarsi che in assenza della possibilità di convertire ex art. 36 d.lgs n. 165/01 le due somministrazioni irregolari in un rapporto di lavoro alle dipendenze di Roma Capitale, i due distinti contratti a termine, anche se nulli, possono aver avuto ad oggetto un diverso inquadramento contrattuale e un diverso orario di lavoro.

In relazione alle mansioni più elevate che la ricorrente avrebbe svolto da aprile 2013 a luglio 2013, l'istante nulla ha dedotto sul livello superiore al quale le mansioni sarebbero riconducibili, sicchè la domanda va respinta.

In considerazione della soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere compensate ex art. 92 c.p.c.

PQM



Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

DICHIARA LA NULLITA' DI TUTTE LE PROROGHE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO PROPOSTI ALLA RICORRENTE DALLA SOCIETA' ██████████ AGENZIA PER IL LAVORO SVOLTO PRESSO ROMA CAPITALE NEL PERIODO DALL'1.9.2012 AL 31.3.2014.

CONDANNA ROMA CAPITALE AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA RICORRENTE DI UN RISARCIMENTO DANNI DI € 5.185,20, PARI A 4 MENSILITA' DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO, OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI DAL 31.3.2014 AL SALDO.

RIGETTA I RESIDUI PROFILI DI RICORSO.

COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.

Roma, 11 aprile 2016

IL GIUDICE

Daniela Bracci

